

COMUNE DI SOVICILLE

Provincia di SIENA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione N. 73 Data: 18/10/2023

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO - CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2024

Il giorno diciotto ottobre duemilaventitre, alle ore 08:30 si riunisce la Giunta Comunale.

Risultano all'appello nominale:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
Gugliotti Giuseppe	Presidente	Presente
Parrini Federica	Membro	Presente
Donati Cristian	Membro	Assente Giustificato
Zalaffi Caterina	Membro	Presente
Verzulli Francesco	Membro	Presente

Presiede il Dott. Giuseppe Gugliotti, nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il segretario comunale, Dott. Luigi Frallicciardi, per le funzioni previste dall'art. 97, c. 4, lett. a), DLGS 267/2000.

Il Sindaco, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la riunione.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il T.U. degli EE.LL. approvato con D.lgs 267/2000 del 18/08/2000

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato dal D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, "Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici" che cita: "*I. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*";

VISTO l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27 comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che cita: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ... omissis ...";

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che cita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce la data del 31 dicembre entro la quale deliberare il Bilancio di Previsione per un orizzonte temporale almeno triennale;

CONSIDERATO che questo termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

PREMESSO che con decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n.23 avente per oggetto: "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale municipale" è stata introdotta, fra l'altro, all'art. 4 la possibilità "per i comuni capoluogo di provincia, per le unioni dei comuni, nonché per i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire con delibera del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino a 5,00 (cinque) euro per notte di soggiorno; il relativo gettito è destinato a

finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, di fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 903 del 24/10/2011 con cui è stata approvata la procedura per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco delle località turistiche o città d'Arte ai fini dell'Istituzione, da parte dei Comuni, dell'imposta di soggiorno;

VISTA inoltre la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 15/02/2012, in cui si stabilisce di iscrivere il Comune di Sovicille nell'Elenco Regionale delle Località Turistiche o città D'Arte da presentare alla Regione Toscana e di approvare le modalità ed i criteri utilizzati per la quantificazione dell'imposta e per la ripartizione delle entrate a favore dei servizi comunali;

VISTO il decreto del Dirigente dell'Area di coordinamento Turismo, Commercio e Terziario della Regione Toscana n. 650 del 08/3/2013, con cui si dispone l'iscrizione del Comune di Sovicille nell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte ai fini dell'Istituzione dell'imposta di Soggiorno di cui al succitato art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n.23;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 06/02/2013, con la quale il Comune di Sovicille ha istituito, ai sensi dell'art. 4 del decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, l'imposta di soggiorno ed approvato relativo regolamento;
- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 20 del 28/03/2014, n. 13 del 05/02/2018 e n. 61 del 25/10/2021 con le quali sono state apportate modifiche al regolamento suddetto;

PRESO ATTO della delibera della Giunta Comunale n. 38 del 10/05/2021 con la quale sono state definite le tariffe relative all'imposta di soggiorno in vigore a decorrere dal 1° Luglio 2021, nei termini di seguito indicati:

Tipologia Struttura	Tariffa giornaliera		
Albergo 1 stella	€ 1,50		
Albergo 2 stelle	€ 1,50		
Albergo 3 stelle	€ 1,50		
Albergo 4 stelle	€ 1,50		
Albergo 5 stelle	€ 4,00		
Strutture ricettive extra-alberghiere,	€ 1,50		
Agriturismo, Affittacamere, Case private			
Residence 1 chiave	€ 1,50		
Residence 2 chiavi	€ 1,50		
Residence 3 chiavi	€ 1,50		
Residence 4 chiavi	€ 1,50		
Residenze d'epoca	€ 1,50		
Campeggi	€ 1,00		

RITENUTO opportuno confermare le tariffe dell'Imposta di Soggiorno nella stessa misura dell'anno 2021;

RITENUTO altresì opportuno non apportare variazioni alle tariffe dell'imposta di soggiorno sulla base della stagionalità;

RICHIAMATO l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce le competenze della Giunta Comunale;

VISTI i pareri espressi dal Responsabile del Settore Contabilità e Tributi resi ai sensi dell'art.49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, in merito alla legittimità tecnica e contabile del presente atto;

con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

- 1) DI RICHIAMARE le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) DI CONFERMARE per l'anno 2024 le tariffe dell'Imposta di soggiorno dell'anno 2021, 2022 e 2023, approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 10/05/2021 nei termini di seguito indicati:

Tipologia Struttura	Tariffa giornaliera	
Albergo 1 stella	€ 1,50	
Albergo 2 stelle	€ 1,50	
Albergo 3 stelle	€ 1,50	
Albergo 4 stelle	€ 1,50	
Albergo 5 stelle	€ 4,00	
Strutture ricettive extra-alberghiere,	€ 1,50	
Agriturismo, Affittacamere, Case private	€ 1,50	
Residence 1 chiave	€ 1,50	
Residence 2 chiavi	€ 1,50	
Residence 3 chiavi	€ 1,50	
Residence 4 chiavi	€ 1,50	
Residenze d'epoca	€ 1,50	
Campeggi	€ 1,00	

- 3) DI DARE ATTO che non sono state apportate variazioni alle tariffe dell'imposta di soggiorno sulla base della stagionalità;
- 4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso telematicamente, al Ministero delle Finanze, a cura del Responsabile del Settore Contabilità e Tributi, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 767 della L. 160/2019, ai fini del conferimento dell'efficacia della medesima;
- 5) DI ASSOLVERE agli obblighi di pubblicità e trasparenza dettati dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. con la pubblicazione nel sito internet del Comune di Sovicille, Sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Provvedimenti/Provvedimenti Organi Indirizzo Politico" sottosezione "Disposizioni generali/Atti Generali" e sottosezione "Attività e Procedimenti/Tipologie di Procedimento" e contestuale pubblicazione all'albo pretorio on line;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000, stante l'urgenza di adempieere ai conseguenti provvedimenti.

COMUNE DI SOVICILLE

PROVINCIA DI SIENA

PARERI DI REGOLARITA'

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale

Servizio SETTORE CONTABILITA' E TRIBUTI

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO - CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2024

Parere	Esito	Motivo	Data
Parere Tecnico	Favorevole		11/10/2023
Parere Contabile	Favorevole		11/10/2023

Dati relativi alla seduta

Seduta del 18/10/2023 Deliberazione n. 73

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico della proposta conservata nella banca dati del Comune di Sovicille, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005.

Approvato e sottoscritto:

IL Presidente Gugliotti Giuseppe II segretario comunale Frallicciardi Luigi

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione del T.U. degli EE.LL. approvato con D.lgs n. 267/2000:

- viene affissa all'Albo pretorio comunale per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, co. 1 del D.lgs n. 267/2000);
- diventerà esecutiva decorsi 10 giorni dalla fine della pubblicazione (art. 134, co. 3, del D.lgs 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4 del D.lgs n. 267/2000);
- è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari (art. 125, del D.lgs n. 267/2000).

Il segretario comunale

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD). Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Sovicille, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005.